

M



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE
Dott. DOMENICO CARCANO
Dott. GIORGIO FIDELBO
Dott. EMANUELE DI SALVO
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

SENTENZA
N. 1646
- Presidente -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 33669/2012
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) NARDI VITTORINO N. IL 10/06/1959


avverso la sentenza n. 3105/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANOUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Goeta
che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Ritenuto in fatto

1. Vittorino Nardi impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dichiarato estinto il delitto di peculato per prescrizione, ha confermato, previa concessione dell'attenuante della particolare tenuità, la decisione del giudice di primo grado che lo condannò per il delitto di concussione.

In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che la vicenda ricostruita dai giudici di merito configurasse il delitto di concussione poiché Vittorino Nardi - abusando della qualità e dei poteri di comandante della Stazione dei carabinieri di Casei Gerla e, in tal modo, ingenerando in Gianfranco Geremondia, responsabile dell'agenzia di assicurazioni AXA, la convinzione di dover aderire alle proprie richieste per evitare il pericolo di subire un pregiudizio patrimoniale per prospettati interventi in danno dei clienti dell'agenzia di assicurazione, qualora non avesse aderito alle sue sollecitazioni - induceva Gianfranco Geremondia a consegnargli la somma di £ 300.000, versata mediante assegno bancario, con il pretesto che la somma, già liquidatagli in esecuzione di un atto di transazione per danni subiti agli apparecchi autovelox, non fosse sufficiente per la totale loro riparazione.

Per il giudice d'appello, le pressioni e la coartazione di volontà da parte di Nardi, realizzate con abuso della qualità e delle funzioni di comandante della stazione dei Carabinieri, sono provate oltre che dalle dichiarazioni di Geremondia anche dal singolare rilascio di un assegno di £300.000, tratto su un conto corrente personale dell'assicuratore, per integrare il danno già liquidato, come da quietanza interamente liberatoria sottoscritta dallo stesso Nardi, senza che il tutto potesse essere smentito da quanto riferito ancora dall'assicuratore circa la prassi di integrare le somme già liquidate, applicata in precedenza una decina di volte al fine di accontentare i clienti non soddisfatti del risarcimento.

A fronte della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Nonostante la pena sia stata ridotta ad un anno e dieci mesi di reclusione in ragione del riconoscimento, oltre che delle attenuanti generiche, anche della diminuzione della particolare tenuità, il giudice d'appello non si è pronunciato sulla applicazione della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è in sé fondato.

Il Collegio condivide e fa proprio l'orientamento secondo cui vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa sia concedibile e ciò comporta che vi è legittimazione e interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio del potere-dovere da parte

del giudice d'appello, attribuitogli dall'art. 597, comma quinto, c. p. p., a condizione che siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto «ragionevolmente e fondatamente esercitarlo» (Sez. V, 20 settembre 2005, dep. 14 ottobre 2005, n. 37461; Sez. VI, 13 luglio 2001, dep. 4 settembre 2001, n. 32966).

Nel caso concreto, su impugnazione dell'imputato, la Corte d'appello ha ridotto la pena *ab origine* inflitta nei limiti di applicabilità della sospensione condizionale, ciononostante non ha ex art. 597 quinto comma c.p.p., verificato la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione della misura prevista dall'art. 163 c.p..

La difesa ha posto in rilievo specifici elementi, quali l'applicazione delle attenuanti generiche e la riconosciuta "modesta" entità del fatto riconosciuta in entrambi i gradi del giudizio; elementi sui quali avrebbe potuto, una volta ridimensionata all'esito del giudizio d'appello la pena al di sotto dei due anni di reclusione, essere formulata una prognosi favorevole ex art. 164, comma 1, c.p.p..

2. Questione preliminare da esaminare, peraltro - dopo l'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha scomposto il delitto di concussione in due autonome figure di reati la «concussione per costrizione», da un lato, e, dall'altro, la «induzione indebita a dare o promettere», prevedendo per quest'ultima una pena edittale inferiore rispetto alla «concussione per costrizione» - è la qualificazione giuridica del fatto anche ai fini, che qui interessano, della possibile declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

L'imputazione, riferita a un fatto commesso nel lontano 26 giugno 1997, e la ricostruzione della condotta da parte dei giudici di merito, risentono nella enunciazione e nelle espressioni argomentative in esse rispettivamente utilizzate dell'equiparazione della "costrizione" e della "induzione" come risultato o, *rectius*, modalità dell'azione, rette entrambe dal comune nucleo efficiente dell'«abuso della qualità o del potere» del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Ne discende che, in ragione dell'intervenuta modifica, è determinante ripercorrere la vicenda storica nei suoi aspetti significativi, per giungere, indipendentemente dalle espressioni usate, a una verifica della valutazione giuridica, per quel che rileva, ai soli fini della pena, in questa fase "transitoria", che vede ancora colui che è "indotto a dare o promettere" immune dalla penale responsabilità prevista dal secondo comma dell'attuale art. 319 *quater* c.p..

In presenza di disposizioni di recente introdotte nell'ordinamento, per non ricadere nei difetti della c.d. "metodologia invertita", cioè della tecnica di ricostruire il "fatto storico" e poi verificare in quale fattispecie incasellarlo, si

impone anzitutto di individuare quali siano gli elementi costitutivi delle due fattispecie dopo il c.d. "spacchettamento" giuridico delle due figure di reato.

In primis, va rilevato che la "*voluntas legis*" - pur manifestata con la configurazione della «costrizione» quale unica "modalità o risultato" della «concuSSIONE» e con la riedizione della «induzione» in una distinta norma - è stata quella di formulare il precetto, nelle due "ristrutturate" e "autonome" figure di reato, con le identiche "parole" usate nella fattispecie originaria. Unica "vistosa" differenza è quella per cui il soggetto attivo per la «concuSSIONE» è solo il pubblico ufficiale, mentre, per la «induzione», è anche l'incaricato di pubblico servizio. Ulteriore novità è la scelta del legislatore di punire anche colui che ha "ceduto all'induzione", collaborando con la propria condotta alla verifica dell'evento del reato.

2.1. Una prima riflessione non può che essere quella che, nel "riprodurre" gli stessi precetti per colui che "costringe" o "induce", il legislatore non può avere trascurato il diritto vivente formatosi nella vigenza della "unitaria fattispecie".

La lettera della norma fornisce "la cornice esteriore" per l'interpretazione del precetto penale e all'interno di essa va ricercato il significato della disposizione. Ne discende che la riedizione della disposizione con le stesse "parole e connessione di esse, non può che confermare la specularità del significato del precetto, della "*ratio*" e della "intenzione del legislatore".

Non è contestabile che la giurisprudenza è stata finora essenzialmente impegnata a individuare gli elementi di distinzione della "concuSSIONE" rispetto alla "corruzione", tuttavia, non mancano pronunce che definiscono la "costrizione" e la "induzione" quali forme di espressione dell'abuso "dei poteri e della qualità" e che danno senso alla attuale scelta di punire anche il soggetto indotto a dare o promettere.

2.2. Quest'ultimo profilo assume rilievo allo scopo di verificare se la riedizione dei precetti in due autonome disposizioni abbia o meno attribuito a esse un diverso significato giuridico.

A tal fine, è decisivo verificare se il reato di "induzione indebita a dare o promettere" abbia assunto una diversa "struttura normativa" rispetto alla precedente figura di "concuSSIONE per induzione", nel senso che non si sia più in presenza di un reato "mono soggettivo", bensì a "concorso necessario"; tale diversa "struttura" potrebbe incidere sul significato che "costrizione" e "induzione" debbano avere nelle due autonome disposizioni così da escludere che vi sia "continuità normativa" tra i due precetti.

Come noto, la classificazione dei reati a "concorso necessario" non si esaurisce nei reati "plurisoggettivi propri", per i quali la legge prevede la punibilità di tutti i soggetti che concorrono alla produzione dell'evento, ma comprende anche i reati "naturalisticamente plurisoggettivi", per i quali la legge

prevede la punibilità solo di uno dei soggetti esplicitamente o implicitamente indicati nella fattispecie quali concorrenti.

Autorevole dottrina, sostiene che la "tipizzazione plurisoggettiva" è caratterizzata anch'essa strutturalmente, per la "strumentalità astratta" tra le due condotte, e cioè nel senso che "le medesime condotte ivi descritte o implicitamente presupposte, indipendentemente dal fatto che siano punibili o meno, acquistano un significato tipico ... per via di una strumentalità che le avvince".

Ne discende che la "induzione indebita" non ha subito alcuna modifica di tipo strutturale, poiché era ed è una fattispecie a "tipizzazione plurisoggettiva" perché richiedeva e richiede per la sua consumazione il concorso, *rectius*, la collaborazione di altro soggetto.

Tale conclusione trova riscontro specifico, in tal modo identificando la "ratio" del precetto dell'art.319 *quater* c.p., nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la condotta costringitiva" (o, ancor più, quella induttiva) può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a un'ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa (e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue) configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa; ne consegue che chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico (attuale o futuro) o per altra valutazione utilitaristica, quale quella di non avere noie per il rifiuto opposto alle richieste rivoltegli dal pubblico ufficiale (Sez. VI, 6 marzo 2009, dep. 13 maggio 2009, n.20455; Sez. VI, 24 maggio 2006, dep. 7 luglio 2009, n. 23776; Sez. VI, 10 febbraio 2004, dep. 5 maggio 2004, n.21088; Sez. VI, 3 novembre 2003, dep. 6 febbraio 2004, n. 4898; Sez. VI, 17 febbraio 2000, dep. 17 marzo 2000, n.3488).

2.3. Da quanto sinora esposto, si può a ragione ritenere che la punizione del soggetto indotto non incide sulla "struttura del reato". Infatti, le attuali scelte del legislatore di punire il soggetto indotto e di stabilire una pena minore per colui che "induce indebitamente a dare o promettere" rispetto a "colui" che "costringe" per giungere al medesimo risultato non possono comportare una diversa definizione delle modalità delle condotte - o se si vuole, del risultato di esse - rispetto a quelle delineate dalla giurisprudenza e da gran parte della dottrina.

Del resto, la giurisprudenza ha posto in risalto un elemento di particolare significato e cioè che nella "concussione" - racchiusa dal 1930 sino alla novella del 2012 in unico precetto il cui nucleo portante era nell'abuso dei poteri o della

qualità in cui si esprimevano l'effetto comune della costrizione o della induzione - la volontà dei due soggetti protagonisti dell'*actio criminis* è *ab origine* assolutamente divergente e può, all'esito della dialettica interna che caratterizza le due opposte condotte, divenire pressoché convergente, in particolar modo nell'induzione.

Un dato quest'ultimo che giustifica e razionalizza la punizione di chi "dà o promette", il quale - indipendentemente dall'utilità o meno della sua condotta non prevista quale elemento costitutivo del precetto - viola il "dovere di non collaborazione" che il legislatore ha individuato come "*ratio*" dell'incriminazione diretta a impedire che, nel caso di una pressione "più debole", il soggetto, pur consapevole di star subendo e di dare o promettere il non dovuto, "collabori" a far conseguire l'indebito all'agente pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Come posto in rilievo dalla dottrina, in tal caso "...la minaccia penale potrebbe incentivare una resistenza attiva contro l'induzione ..." scopo "che la nuova norma si prefigge".

Continuità normativa, dunque, perché immutata è la "struttura normativa" dei due precetti e la descritta "*ratio*" delle due diverse forme di manifestazione delle condotte "costrittive o induttive", già ampiamente descritte e valutate dalla giurisprudenza di legittimità.

La contiguità della "induzione" alle ipotesi di corruzione giustifica e spiega il c.d. "slittamento" sistematico verso le ipotesi corruttive e la notevole riduzione di pena prevista per la "induzione indebita" rispetto alla "concussione". Resta, comunque, immutata la distinzione della corruzione, reato che, a tacer d'altro, richiede una parità tra due soggetti e una volontà comune orientata al *do ut des*; connotazioni estranee alle due diverse forme di "concussione" o "induzione", il cui denominatore comune è "l'abuso di potere o delle qualità".

Ciò che in realtà, però, continua a distinguere la «concussione», e ora anche l'autonoma "induzione indebita a dare o promettere", da un lato, e la «corruzione propria», dall'altro, è la configurazione dei primi due delitti anche indipendentemente dalla "strumentalizzazione di uno specifico atto", come accade nell' «abuso della qualità», ipotesi in cui la vittima di chi "costringe o induce" a dare o promettere un'indebita utilità agisce senza correlazione con uno "specifico atto" del soggetto investito di funzioni pubbliche.

Da ciò discende che, in mancanza di una espressa previsione che possa attribuire un diverso significato a "costrizione e induzione", l'interprete non è abilitato ad attribuire una definizione diversa a esse.

Fermo restando, dunque, che in entrambe le ipotesi il costretto o l'indotto deve essere consapevole di dare o promettere il "non dovuto", causa efficiente del risultato "costrizione" o "induzione" era ed è l'abuso di potere o della qualità rivestita.

L'unica differenza è nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel

senso che la dazione o la promessa dell'indebito è nella «concussione» effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia e, nella «induzione», invece, effetto delle forme più varie di attività persuasiva e di suggestione tacita e di atti ingannevoli. La costrizione, come coazione psicologica, può essere causata anche da altri atteggiamenti, che non siano vera e propria intimidazione, e cioè da una qualunque condotta che, anche senza divenire minaccia espressa, si caratterizza in concreto come una implicita, seppur significativa e seria intimidazione tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo.

La giurisprudenza è uniforme nel definire i due concetti di costrizione e induzione, racchiusi nel medesimo precetto dell'art.317 c.p..

Il reato di concussione poteva essere commesso per costrizione o per induzione già, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso - in cui manca tale prospettazione -, raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode (Sez.VI, 5 ottobre 1998, dep. 26 ottobre 1998, n. 11258).

L'abuso di potere o della qualità si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione oppure all'induzione. Nel primo caso vi è il timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, nel secondo la soggezione alla posizione di preminenza su cui il medesimo, abusando della propria qualità o funzione, fa leva, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. In questo caso, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, quand'anche senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operi di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle sue decisioni per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, eventualmente maggiore (cfr., in tal senso, Sez.VI, 8 novembre 2002, dep. 8 gennaio 2003 n. 52; Sez. Sez.VI, 14 novembre 2002, dep. 27 marzo 2003, n. 14353; Sez.VI, 19 giugno 2008, dep. 25 agosto 2008, n.33843; Sez. VI, 11 gennaio 2011, dep. 28 giugno 2011, n. 25694; Sez.VI 7 marzo 2012, dep. 24 settembre 2012, n. 36).

Non vi è alcun elemento espresso o implicito nelle due nuove fattispecie che possa distinguere diversamente i due autonomi precetti rispetto a quanto delineato in precedenza dal diritto vivente e, in particolare, che autorizzi a ritenere che la «induzione» o la «costrizione» abbiano assunto un altro significato. Tale conclusione comporterebbe inevitabilmente la esclusione di "continuità normativa", per la diversità del significato giuridico-fattuale dei due precetti succedutisi nel tempo.

3. Nel nostro caso, l'accusa è articolata nel senso che le pressioni del maresciallo dei carabinieri, Vittorino Nardi, nei confronti di Gianfranco Geremondia hanno cagionato l'effetto di "indurlo" a dare al predetto la somma di £ 300.000. In realtà, si è in presenza di una condotta di abuso di qualità, per non essere collegata all'esercizio di un potere, il cui *incipit* è stata una forma di persuasione fraudolenta, consistente nel rappresentare a Gianfranco Geremondia, responsabile dell'agenzia di assicurazioni AXA, che la somma di danaro, già liquidatagli in esecuzione di un atto di transazione per dei danni subiti agli apparecchi autovelox, non fosse stata sufficiente per la loro totale riparazione. A fronte delle resistenze opposte da Geremondia, fondate sulla già avvenuta liquidazione del danno e sul rilascio di quietanza soddisfattoria, Nardi ha insistito nella sua pretesa, accampando un maggior danno subito e prospettando anche non meglio precisati interventi in danno dei clienti dell'assicuratore. Una condotta che si è risolta, in realtà, in una pressante persuasione, priva di una seria e specifica intimidazione diretta in danno della persona offesa, ben consapevole dell'indebita richiesta per l'esistenza di una quietanza liberatoria che le avrebbe potuto agevolmente e legittimamente consentire di opporre un deciso rifiuto.

Una condotta e un risultato, dunque, riconducibili a una "incisiva persuasione" volta più a convincere che a coartare la volontà, nel senso indicato dalla giurisprudenza. Un comportamento del pubblico ufficiale che si caratterizza cioè per abuso dei poteri o delle qualità che vale a esercitare una pressione psicologica sulla vittima, in forza della quale quest'ultima si convince della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose (cfr. Sez. VI, 19 giugno 2008, dep. 25 agosto 2008, n. 33843).

Il fatto integra dunque il delitto di "induzione indebita a dare o promettere" riprodotto nell'art.319 *quater*, comma 1, c.p..

4. Il reato, così diversamente qualificato, è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni ed è stato commesso nel lontano 26 giugno 1997

Il tempo "necessario a prescrivere" il reato è quello previsto dall'art.157 c.p.p., nel testo modificato dalla novella 2005 - poiché la condanna in primo grado è intervenuta il 5 ottobre 2007 - e ciò comporta che "il reato è estinto per prescrizione" qualora sia "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale" e, "se si tratta di delitti", comunque un tempo non inferiore a sei anni.

Il delitto di "induzione indebita", si già detto, è stato commesso il 26 giugno 1997 e tale è il *dies a quo* di decorrenza degli otto anni; in tal modo, il tempo di prescrizione sarebbe dovuto scadere il 26 giugno 2005.

Senonché, vi è stata l'interruzione del corso della prescrizione e ciò ha comportato, a norma degli artt. 160 comma 1, e 161 c.p., l'aumento di un quarto sul tempo base di prescrizione. Per effetto di tale aumento, il tempo

complessivo di prescrizione è pari a dieci anni e la nuova scadenza va così fissata al 26 giugno 2007.

Dall' esame degli atti processuali trasmessi, non risultano sospensioni del processo dovute a esigenze difensive o altre cause che per legge possano determinare tali effetti.

Nonostante l'interruzione del corso della prescrizione, per il cui effetto il periodo ordinario è aumentato a dieci anni, il delitto *de quo* si è, comunque, estinto per prescrizione il 26 giugno 2007.

In conclusione, il fatto di cui al capo b) va qualificato come delitto di cui all'art.319 *quater* c.p. e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione

P.Q.M.

Qualificato il fatto di cui al capo b) come delitto di cui all'art.319 *quater* c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012

Il Consigliere estensore
Domenico Carcano

Il Presidente
Arturo Cortese

